Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° | **ROMA - Venerdì, 18 ottobre 1929 - ANNO VII** | **Numero 243**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte: non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVERTENZA.

Le somme dovute per acquisto di pubblicazioni ufficiali, per abbonamenti e per inserzioni sulla "Gazzetta" nonchè quelle per acquisto di Atti di Governo e per abbonamenti alle Raccolte delle leggi e dei decreti, compresi gli abbonamenti obbligatori, debbono essere versate al c/c 1/2640, intestato allo Istituto Poligrafico dello Stato, avendo cura di indicare sempre nel retro dei certificati di allibramento la causale dell'invio, poichè l'Istituto non assume alcuna responsabilità per disguidi o ritardi causati dall'omissione di tale comunicazione.

La vendita degli Atti di Governo che finora veniva effettuata in via Giulia, 52, sarà d'ora in avanti eseguita presso la Libreria dello Stato nel Palazzo del Ministero delle Finanze in via XX Settembre.

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoca di onorificenza.

Con R. decreto 8 aprile 1929-VII, su proposta del Primo Segretario di S. M. Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, venne revocato il R. decreto 1° marzo 1923 col quale Segala Gino fu insignito della onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia.

(5813)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **2419.**

REGIO DECRETO 26 luglio 1929, n. **1743.**
Approvazione del regolamento sanitario per le Regie terme di Salsomaggiore.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 970, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, che approva la convenzione 20 maggio 1925 per la concessione dell'esercizio delle Regie terme demaniali di Salsomaggiore all'industria privata;

Ritenuta la necessità di regolare con norme di carattere generale quanto si attiene alla regolamentazione sanitaria degli stabilimenti demaniali e degli altri locali di cura in Salsomaggiore;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'unito regolamento sanitario per le Regie terme di Salsomaggiore, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 26 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 289, *foglio* 60. — MANCINI.

Regolamento sanitario per l'Azienda termale di Salsomaggiore.

Art. 1.

Comitato di consulenza sanitaria.

Lo studio dei problemi di ordine tecnico, sanitario ed igienico riguardanti la Stazione termale di Salsomaggiore in generale, le acque minerali e le loro applicazioni terapeutiche, le acque ed i prodotti per la esportazione, l'ordinamento sanitario ecc. è demandato ad un Comitato di consulenza sanitaria, composto di spiccate personalità della medicina e della chimica italiana.

Detto Comitato viene nominato dal Ministro per le finanze e dura in carica per tutto il periodo di concessione dell'Azienda termale.

L'incarico conferito ai componenti il Comitato è onorario; però la Società Regie terme avrà l'obbligo di rimborsare le spese che i singoli membri incontrassero per l'espletamento dell'incarico suddetto.

Il Comitato dei consulenti si riunirà in Salsomaggiore almeno una volta all'anno.

Art. 2.

Presidente del Comitato di consulenza.

Il presidente del Comitato di consulenza sanitaria ha l'alta direzione scientifico-sanitaria della Stazione termale di Salsomaggiore.

Tale carica viene conferita onorariamente con decreto del Ministro per le finanze.

In particolare il presidente del Comitato:

a) provvede anche a mezzo del direttore sanitario alla esecuzione dei deliberati del Comitato di consulenza riguardanti l'indirizzo e la tecnica delle cure, l'igiene e la disinfezione negli stabilimenti, l'ordinamento sanitario;

b) promuove dalla Amministrazione delle Regie terme le intese eventualmente necessarie con gli enti cittadini per la esecuzione dei deliberati del Comitato di consulenza che rivestano carattere generale per la Stazione termale;

c) propone al Ministero delle finanze od alla Società esercente le Regie terme, a seconda della rispettiva competenza, la nomina dei membri del Comitato di consulenza sanitaria e del corpo sanitario della Stazione termale;

d) ha la direzione della rivista di propaganda scientifica « Salsomaggiore Termale ».

Art. 3.

Corpo sanitario delle Regie terme.

Il corpo sanitario delle Regie terme è composto:

1° del presidente del Comitato di consulenza sanitaria;
2° del direttore sanitario;
3° di direttori medici di stabilimento;
4° di vice-direttori medici di stabilimento;
5° di medici specialisti per l'idroterapia, radiologia e cure fisiche;
6° di direttori medici dei reparti di cure annessi agli alberghi o istituti privati;
7° di un medico direttore del Gabinetto di ricerche ed analisi chimico-cliniche o biologiche.

Art. 4.

Direttore sanitario.

Il direttore sanitario ha la direzione sanitaria ed igienica degli stabilimenti di cura in Salsomaggiore e ne è responsabile di fronte alle autorità superiori.

In particolare:

a) si occupa della parte tecnica che si riferisce alle cure termali e sorveglia l'andamento dei vari servizi ed impianti di cura, tanto nei Regi stabilimenti, quanto negli stabilimenti privati di Salsomaggiore coi quali esistano speciali convenzioni, a norma dell'art. 9, al fine di conseguire la unicità di indirizzo nella applicazione delle cure in tutta la Stazione termale;

b) cura il coordinamento dei servizi sanitari ed igienici nei vari stabilimenti a mezzo dei direttori medici;

c) solo in casi speciali (per autorità, personale delle Regie terme, medici, poveri) può gratuitamente eseguire visite e rilasciare schede diagnostiche e tessere di prescrizione per le cure;

d) deve, su richiesta dell'Amministrazione, prestare servizio negli stabilimenti, sia nel caso di assenza di qualche medico, che nel caso di grande affluenza di bagnanti;

e) ha l'obbligo, specialmente nella stagione invernale, di istruire il personale addetto alla applicazione delle cure (levatrici, bagnini, sottobagnini) con lezioni teorico-pratiche;

f) funge da segretario del Comitato di consulenza sanitaria;

g) deve curare il ritiro delle tessere di prescrizione (prima parte) e delle relative schede diagnostiche da tutti i medici che sono autorizzati a rilasciarle e le ordina secondo i criteri stabiliti, allo scopo di poter raccogliere il materiale indispensabile agli studi di carattere scientifico e statistico sulle cure termali;

h) non può avere gabinetto di consultazioni esterno nè esercitare la professione libera.

Art. 5.

Direttore medico di stabilimento.

A ciascun stabilimento o gruppo di stabilimenti ed ai reparti di cure dei padiglioni Porro e Valentini è preposto un direttore medico.

Il direttore medico dovrà curare il funzionamento dello stabilimento, al quale viene assegnato, tanto dal lato tecnico e sanitario che dal lato disciplinare.

Egli avrà alle proprie dipendenze un vice-direttore medico per il servizio medico ed un ispettore per la disciplina del personale.

In particolare il direttore medico:

a) dovrà esercitare la vigilanza sulla esecuzione delle cure che si compiono nello stabilimento e sul personale di assistenza e di servizio addetto ai vari reparti;

b) dovrà attendere alla igiene generale dello stabilimento, curando l'applicazione di tutti i mezzi adottati per salvaguardarla, e controllare il funzionamento degli apparecchi di cura;

c) dovrà provvedere alla redazione della tessera di prescrizione per l'ammissione alle cure di coloro che hanno subito la visita di un altro medico e sono in possesso della re-

lativa diagnosi, anche se eventualmente non redatta sul modulo ufficiale;

d) qualora il bagnante non fosse munito di scheda diagnostica, dovrà visitare il bagnante stesso, che lo desideri, e compilare la scheda diagnostica e la tessera di prescrizione per l'ammissione alle cure;

e) ha l'obbligo di assistere il bagnante durante tutto il periodo di cura fornendo indicazioni, schiarimenti, informazioni sulla esecuzione e sull'andamento della cura stessa e procedendo anche, se richiesto, a visite mediche di controllo;

f) ha il divieto assoluto, salvo i casi di urgenza e di pronto soccorso, di procedere a visite o ad interventi di qualsiasi specie che non siano strettamente in rapporto alle cure che si praticano negli stabilimenti termali e necessari per il miglior esito delle cure stesse;

g) per le proprie prestazioni professionali non potrà richiedere al bagnante alcun compenso;

h) ha l'obbligo di trovarsi presente nello stabilimento durante tutto l'orario di apertura di esso per le cure;

i) ha il divieto preciso ed assoluto di esercitare la professione fuori dello stabilimento, come di tenere gabinetto in Salsomaggiore o di far visite in casa propria, o presso altri stabilimenti o comunque a domicilio. Solo in casi speciali potrà fare, se espressamente richiesto dall'ammalato, visite a domicilio, dandone avviso preventivo alla direzione delle Regie terme;

l) durante il periodo di chiusura degli stabilimenti ha l'obbligo di tenersi a disposizione dell'Amministrazione delle Regie terme, tanto per viaggi di propaganda medica che per assolvere altri incarichi o compiere studi di carattere tecnico, scientifico, statistico e simili.

Art. 6.

Vice-direttore medico di stabilimento.

Il vice-direttore medico di stabilimento dipende gerarchicamente dal direttore medico.

Nel caso che il direttore medico dovesse, per qualsiasi ragione, assentarsi, il vice-direttore medico lo sostituirà. All'infuori di questa circostanza egli non avrà alcuna ingerenza su tutto ciò che riguarda l'andamento del servizio, anche sanitario, nello stabilimento e per qualsiasi inconveniente rilevato dovrà mettersi in rapporto col direttore medico cui spetta di provvedere.

In particolare il vice-direttore medico:

a) in sostituzione o per incarico del direttore medico dovrà provvedere a quanto è prescritto alle lettere c), d), e) del precedente art. 5;

b) è soggetto agli stessi obblighi e divieti di cui alle lettere f), g), h), i), l) del precedente art. 5.

Art. 7.

Trasferimenti.

L'Amministrazione delle Regie terme ha il diritto di trasferire in qualsiasi momento da uno stabilimento all'altro i direttori e vice-direttori medici, ove, a suo giudizio insindacabile, lo ritenga opportuno, per il miglior andamento del servizio.

Art. 8.

Medici specialisti di terapia fisica.

Le cure complementari (massaggio, idro-elettro termo-elioaero terapia, ecc.) vengono eseguite da medici specialisti addetti agli stabilimenti, sotto la loro responsabilità, soltanto se ordinate o consentite espressamente nella prescrizione medica.

Per la esecuzione detti medici potranno, quando nella prescrizione non siano contenute tassative indicazioni, scegliere quei metodi di cura e quei mezzi di applicazione che essi giudicheranno più rispondenti ai singoli casi.

Detti medici specialisti potranno far visite, schede diagnostiche e tessere di prescrizione nell'interno degli stabilimenti, ma non potranno tenere gabinetto esterno per visite e cure; potranno soltanto, in via eccezionale, recarsi per la visita al domicilio del cliente che li abbia espressamente richiesti, previo consenso della direzione delle Regie terme.

Art. 9.

Impianto ed esercizio dei reparti di cure salsoiodiche.

L'impianto e l'esercizio di reparti di cure salsoiodiche annessi agli alberghi o istituti in Salsomaggiore potranno essere consentiti dal Ministero delle finanze, udito il Comitato di consulenza sanitaria, unicamente sotto l'osservanza delle seguenti condizioni:

1° il progetto per la costruzione del reparto di cure salsoiodiche e dei relativi impianti dovrà essere sottoposto al preventivo esame ed approvazione del Consiglio di amministrazione delle Regie terme di Salsomaggiore;

2° i lavori di costruzione, gli impianti, il macchinario e l'arredamento del reparto saranno totalmente a carico dell'Amministrazione richiedente;

3° il reparto dovrà disporre di almeno venti vasche per bagni e fanghi, di una sala per polverizzazioni, di una sala per inalazioni a getto diretto, e di un gabinetto per irrigazioni;

4° gli impianti di riscaldamento delle acque, di illuminazione e forza motrice dovranno essere indipendenti dagli analoghi impianti dell'albergo o istituto;

5° il reparto dovrà essere provvisto di un accesso esterno ed indipendente per il servizio;

6° l'esercizio del reparto di cura sarà affidato alla direzione delle Regie terme che lo svolgerà seguendo le prescrizioni tecniche e sanitarie vigenti per i Regi stabilimenti termali, restando esclusa qualsiasi ingerenza dell'Amministrazione richiedente;

7° le acque, i prodotti, la biancheria, il carbone ed il personale per l'esercizio del reparto saranno provveduti a cura e spese delle Regie terme;

8° i lavori di manutenzione ordinaria saranno a carico dell'Amministrazione richiedente;

9° il prezzo delle cure sarà stabilito di comune accordo fra l'Amministrazione dell'albergo o istituto in quella cifra che permetta, alle Regie terme, di incassare un importo pari a quello delle cure eseguite nei Regi stabilimenti di pari categoria e, all'albergo, un giusto margine di lucro;

10° potranno essere ammessi alle cure nel reparto soltanto coloro che alloggiano nell'albergo o istituto al quale il reparto è annesso;

11° gli alberghi che, alla data del presente, hanno reparti interni di cura, e vorranno mantenerli, dovranno uniformarsi alle prescrizioni di cui sopra entro il termine di cinque anni.

Art. 10.

Direttori medici dei reparti di cura annessi agli alberghi o istituti.

Allorchè il servizio sanitario dei reparti di cura annessi agli alberghi o istituti verrà assunto per convenzione con i medesimi, a norma dell'articolo precedente, dalla Amministrazione delle Regie terme, questa, su proposta del presidente del Comitato di consulenza sanitaria e d'accordo col le-

gale rappresentante dell'albergo o istituto, nominerà annualmente a direttore del reparto un proprio medico fiduciario.

Il medico fiduciario, per quanto riguarda le cure, la tecnica delle applicazioni, l'igiene ed i servizi in genere, come pure per l'ammissione alle cure e per tutte le altre modalità, dovrà seguire esattamente le norme in vigore per i Regi stabilimenti. Il direttore medico del reparto che non si uniformasse alle disposizioni di cui sopra potrà essere senz'altro dispensato dal servizio.

Il medico fiduciario è libero di esercitare la sua professione anche fuori dell'albergo o istituto al quale è destinato.

Art. 11.

Medici fiduciari esterni.

Oltre ai sanitari in servizio permanente, indicati negli articoli 3 e 10, potranno essere nominati altri sanitari, con la qualifica di medici fiduciari esterni.

I medici fiduciari esterni hanno facoltà di rilasciare tessere di prescrizione per le cure negli stabilimenti con le norme fissate dal presente regolamento.

La nomina a medico fiduciario esterno è fatta, su richiesta dell'interessato ed in seguito al parere favorevole del presidente del Comitato di consulenza, dalla direzione delle Regie terme, anno per anno. Dopo tre anni essa diviene definitiva.

Per essere nominato medico fiduciario esterno è necessario avere esercitato, per almeno due anni, la professione di medico chirurgo in Salsomaggiore.

Art. 12.

Gabinetto di analisi e ricerche.

A cura dell'Amministrazione delle Regie terme è istituito in gabinetto di analisi e ricerche chimico-cliniche e biologiche, arredato in modo completo, onde rendere possibile qualsiasi indagine richiesta sia dai medici che dai bagnanti.

La direzione del gabinetto è affidata ad un medico specialista.

Le ricerche e le analisi saranno effettuate a tariffa fissa, annualmente stabilita dalla direzione delle Regie terme ed pprovata dal Comitato di consulenza sanitaria.

Art. 13.

Schede diagnostiche.

La scheda diagnostica può essere rilasciata da qualunque edico d'Italia o dell'estero, senza vincoli di sorta.

Su detto modulo il medico indica, oltre il nome e cognome, diagnosi clinica della persona visitata, i fenomeni acuti, ıbacuti o cronici, a carico dei vari apparati e attesta la esistenza di forme di tubercolosi laringea o polmonare, di eoplasmi, di forme contagiose in atto, ecc. assumendone la ena responsabilità.

Indica inoltre quale forma di applicazione delle acque di ılsomaggiore (bagni, inalazioni, irrigazioni, ecc.) egli orna sia fatta al bagnante e quali cure complementari venno applicate, nonchè altre eventuali notizie e chiarimenti.

La scheda deve portare la firma e l'indirizzo del medico e la rilascia.

La direzione delle Regie terme non assume responsabilità ordine alla autenticità della firma del medico apposta alscheda diagnostica.

Art. 14.

Tessera di prescrizione.

La tessera di prescrizione, da compilarsi in base alla scheda diagnostica ed alle raccomandazioni in essa formulate dal medico che l'ha rilasciata, contiene la prescrizione della cura in ordine alla densità delle soluzioni, al numero, durata, temperatura delle applicazioni, nonchè tutti gli altri dettagli di tecnica balneare.

La tessera di prescrizione per le varie cure può essere rilasciata soltanto dai medici interni dei Regi stabilimenti, dai consulenti medici, dai medici addetti ai reparti di cura di alberghi o di istituti in Salsomaggiore e dai medici fiduciari esterni in Salsomaggiore.

Tutti i medici autorizzati a rilasciare la tessera di prescrizione dovranno consegnare al bagnante il tagliando costituente la seconda parte di essa, ove avranno indicato la cura da seguire e le modalità di applicazione.

La prima parte della tessera dovrà essere trattenuta dal medico e consegnata, unitamente alla relativa scheda diagnostica, alla direzione sanitaria delle Regie terme.

Art. 15.

Ammissione alle cure.

Nessuno può essere ammesso alle cure termali o sussidiarie negli stabilimenti se non è munito della tessera di prescrizione, desunta dalla scheda diagnostica.

L'ammissione alle cure potrà essere rifiutata o sospesa quando, pur esistendo la regolare scheda diagnostica o la tessera di prescrizione, si abbiano validi e fondati motivi per ritenere le dichiarazioni in essa contenute non conformi alla realtà, sia per infermità sopravvenuta posteriormente, sia per altra plausibile ragione.

Nel caso di sospetto o di accertamento di malattia infettiva soggetta a denunzia, dovrà esserne avvertito l'ufficiale sanitario del Comune a cura del medico che l'ha rilevata.

Il bagnante dovrà esibire, prima di ciascuna applicazione, la tessera di prescrizione al personale addetto ai reparti di cura.

Il personale addetto ai reparti di cura ha l'obbligo di esigere, prima di approntare ciascuna applicazione curativa, la tessera di prescrizione e di attenersi scrupolosamente alle modalità ed indicazioni ivi riportate, con divieto assoluto di alterazioni, anche se richiesto dal bagnante.

E' in facoltà della direzione di non ammettere alle cure o di invitare ad abbandonare lo stabilimento quelle persone che non intendano uniformarsi alle norme in esso vigenti o che con il loro contegno arrechino disturbo al pubblico che vi si trova in cura.

Art. 16.

Diritti del bagnante.

Il bagnante munito di scheda diagnostica ha diritto, nei Regi stabilimenti, al rilascio gratuito della tessera di prescrizione, senza dover sottostare, per nessuna ragione, ad altra visita.

Il bagnante provvisto di scheda diagnostica potrà, se lo desidera, essere visitato gratuitamente nei Regi stabilimenti dai direttori e vice-direttori medici, i quali inoltre rilasceranno la scheda suddetta e compileranno la tessera di prescrizione, indispensabile per l'ammissione alle cure.

Durante tutto il periodo di cura il bagnante potrà rivolgersi ai medici stessi per ottenere gratuitamente indicazioni, schiarimenti, informazioni sulla esecuzione e sull'andamento della cura, non escluse visite mediche e di controllo.

Art. 17.

Assunzione dei medici.

Per ciascun medico sarà redatto dalla Società esercente le Regie terme un contratto che determini le condizioni di assunzione e di servizio, in armonia alle disposizioni del presente regolamento.

Art. 18.

Congedi.

I medici dei Regi stabilimenti hanno diritto ogni anno ad un mese di congedo da usufruirsi durante la stagione invernale.

Art. 19.

Collegio arbitrale.

La direzione delle Regie terme ha facoltà di dispensare dal servizio immediatamente quel medico che sia venuto meno al proprio dovere, salvo a questi il diritto di ricorrere ad un Collegio arbitrale composto di un rappresentante dell'interessato, di un rappresentante delle Regie terme di Salsomaggiore e del presidente dell'Ordine dei medici della Provincia cui l'interessato è iscritto.

Qualora però il Ministero delle finanze ordinasse la dispensa dal servizio del medico, a sensi dell'art. 30 della convenzione con la Società esercente 20 maggio 1925, il medico dispensato non potrà ricorrere al Collegio arbitrale.

Roma, addì 26 luglio 1929 - Anno VII

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Numero di pubblicazione 2420.

REGIO DECRETO 19 settembre 1929, n. 1753.

Delimitazione dei confini fra i comuni di Santa Margherita di Staffora, Menconico e Varzi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 28 marzo 1929, n. 663, con cui il comune di Santa Margherita di Bobbio, la frazione Bersanino del comune di Menconico, nonchè parte del territorio del comune di Cella di Bobbio sono stati riuniti in unico Comune denominato Santa Margherita di Staffora, e il rimanente territorio del comune di Cella di Bobbio, nonchè i comuni di Bagnaria, Varzi e Sagliano di Crenna sono stati riuniti in unico Comune denominato Varzi;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I confini fra i comuni di Santa Margherita di Staffora, Menconico e Varzi sono delimitati in conformità della pianta planimetrica vistata in data 1° settembre 1929 dall'ingegnere capo della Sezione tecnica catastale di Pavia.

Tale pianta, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 settembre 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 289, foglio 70. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 2421.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 settembre 1929, n. 1757.

Approvazione del Protocollo e Dichiarazioni annesse concernenti la messa in vigore dell'Accordo internazionale dell'11 luglio 1928 sull'esportazione delle ossa, Protocollo e Dichiarazioni firmati a Ginevra tra l'Italia ed altri Stati l'11 settembre 1929.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Vista la legge 27 giugno 1929-VII, n. 1033, che approva l'Accordo internazionale concernente la esportazione delle ossa e Protocollo relativo, firmati a Ginevra l'11 luglio 1928;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione al Protocollo e Dichiarazioni annesse dell'11 settembre 1929, concernenti la messa in vigore del citato Accordo internazionale dell'11 luglio 1928 sull'esportazione delle ossa;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo e Dichiarazioni annesse concernenti la messa in vigore dell'Accordo internazionale dell'11 luglio 1928, relativo all'esportazione delle ossa, Protocollo e Dichiarazioni firmati a Ginevra tra l'Italia ed altri Stati l'11 settembre 1929.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, entrerà in vigore dal 1° ottobre 1929-VII.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 settembre 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 289, foglio 74. — MANCINI.

Protocole concernant la mise en vigueur de l'Arrangement international du 11 juillet 1928 relatif à l'exportation des os.

1° — Les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs et réunis à Genève sur convocation du Secrétaire général de la Société des Nations, conformément aux dispositions de l'article 8 de l'Arrangement international relatif à l'exportation des os signé à Genève le 11 juillet 1928;

Après avoir constaté que le dépôt des instruments de ratification a été effectué par leurs Gouvernements respectifs dans le délai prévu par le susdit article 8, sauf en ce qui concerne la Hongrie, au nom de laquelle ce dépôt n'a été effectué que le 26 juillet 1929:

2° — Déclarent qu'aux fins du présent Protocole, ils sont d'accord pour reconnaître, à titre exceptionnel, à la ratification du Gouvernement hongrois le même effet que celui qu'elle aurait eu si le dépôt en avait été effectué avant le premier juillet 1929;

3° — Prenant acte des déclarations ci-annexées faites par les délégués de la Pologne et du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, ils déclarent que leurs Gouvernements mettront en vigueur, tant entre eux qu'à l'égard de ces deux Etats, l'Arrangement international relatif à l'exportation des os signé à Genève le 11 juillet 1928, à partir de la date du premier octobre 1929 prévue à l'article 8 dudit Arrangement.

4° — Vu la situation résultant des déclarations mentionnées au n. 3 ci-dessus, ils déclarent être d'accord pour reconnaître, à titre exceptionnel, aux ratifications ultérieures du Gouvernement polonais et du Gouvernement du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, le même effet que celui qu'elles auraient eu si le dépôt en avait été effectué avant le premier juillet 1929.

En foi de quoi les soussignés ont signé le présent Protocole.

Fait à Genève, le onze septembre mil neuf cent vingt-neuf, en simple expédition, dont les textes français et anglais feront foi et qui sera déposé dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations. Copie conforme en sera transmise à tous les Membres de la Société des Nations, ainsi qu'à tout Etat non membre auquel le Conseil de la Société des Nations aura communiqué un exemplaire de l'Arrangement du 11 juillet 1928.

(Suivent les signatures des Délégués des Etats ci-après:

Allemagne — Autriche — Belgique — Danemark — Finlande — France — Grande-Bretagne et Irlande du Nord — Hongrie — Luxembourg — Italie — Pays Bas — Roumanie — Suède — Suisse — Tchécoslovaquie).

DECLARATION DE LA DELEGATION POLONAISE.

Le soussigné, dûment autorisé par le Gouvernement polonais, déclare que ledit Gouvernement s'engage à mettre en vigueur par voie administrative, a partir du premier octobre 1929, toutes les dispositions de l'Arrangement international relatif à l'exportation des os signé à Genève le 11 juillet 1928, à condition que ledit Arrangement soit mis en vigueur à la même date par les Etats énumérés ci-après:

Allemagne, Autriche, Belgique, Grande-Bretagne, Danemark, Finlande, France, Hongrie, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Roumanie, Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, Suède, Suisse et Tchécoslovaquie.

Gèneve, le onze septembre mil neuf cent vingt-neuf.

DECLARATION DE LA DELEGATION DU ROYAUME DES SERBES, CROATES ET SLOVENES.

Le soussigné, dûment autorisé par le Gouvernement du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, déclare que ledit Gouvernement s'engage à mettre en vigueur par décret, à partir du premier octobre 1929, toutes les dispositions de l'Arrangement international relatif à l'exportation des os signé à Genève le 11 juillet 1928, à condition que ledit Arrangement soit mis en vigueur à la même date par les Etats énumérés si-après:

Allemagne, Autriche, Belgique, Grande-Bretagne, Danemark, Finlande, France, Hongrie, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Suède, Suisse et Tchécoslovaquie.

Genève, le onze septembre mil neuf cent vingt-neuf.

DECLARATIONS.

A l'occasion de la signature du Protocole en date de ce jour concernant la mise en vigueur de l'Arrangement international du 11 juillet 1928 relatif à l'exportation des os, les soussignés, délégués de leurs gouvernements respectifs, ont convenu d'appliquer les dispositions du susdit Arrangement dans les conditions spécifiées ci-après, à partir du premier octobre 1929, et de continuer à les appliquer ainsi jusqu'au moment où cet Arrangement cesserait d'être en vigueur.

I. — *Le Gouvernement suisse* déclare mettre fin, en ce qui le concerne, à la stipulation du Traité de commerce entre l'Italie et la Suisse du 27 janvier 1923, mettant l'Italie dans l'impossibilité d'augmenter son droit d'exportation de 2 lires-papier sur les os, à condition que l'Italie n'élève pas son droit d'exportation à un taux supérieur à 2,50 francs suisses par 100 kilos.

II. — *Le Gouvernement italien*, par suite de la déclaration du Gouvernement suisse contenue au n. 1 ci-dessus, déclare renoncer au maintien de la prohibition que, aux termes de la section I du Protocole de l'Arrangement, il était autorisé à maintenir provisoirement et s'engage à ne pas élever le droit de sortie sur toutes les marchandises, autres que les cuirs à colle, visées à l'article premier de l'Arrangement, au delà de 2,50 francs suisses par 100 kilos.

III. — *Les Gouvernements autrichien et tchécoslovaque* déclarent qu'ils ne feront usage de la faculté qui leur est reconnue à la section II du Protocole de l'Arrangement que jusqu'à concurrence de 2,50 francs suisses.

IV. — *Le Gouvernement hongrois* s'engage à présenter aussitôt que possible au Parlement, et en tout cas au cours de la prochaine session de celui-ci, un projet de loi destiné à ramener à 2,50 francs suisses par 100 kilos le droit de sortie sur les os, qui a été établi à 3,30 pengö, à partir de la levée de la prohibition.

En attendant la décision du Parlement, le Gouvernement hongrois appliquera provisoirement, à partir du premier octobre 1929, le droit de 2,50 francs suisses.

V. — *Le Gouvernement du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes* déclare que, faisant usage de la faculté qui lui est reconnue par la section III du Protocole de l'Arrangement et la déclaration *C* y annexée, il ne dépassera pas le taux de 3 francs suisses.

VI. — *Le Gouvernement polonais*, se référant aux termes de la section III du Protocole de l'Arrangement et de sa déclaration y annexée, s'engage à présenter aussitôt que

possible au Parlement, et en tout cas au cours de sa prochaine session ordinaire, un projet de loi destiné à fixer le droit d'exportation sur les os à 6 zloty par 100 kilos (soit moins de 3,50 francs suisses).

En attendant la décision du Parlament, le Gouvernement polonais appliquera provisoirement, à partir du premier octobre 1929, le droit de 6 zloty.

VII. — *Le Gouvernement roumain,* se référant aux termes de sa déclaration annexée à la section III du Protocole de l'Arrangement, s'engage à ne pas dépasser le droit le plus élevé établi par l'un quelconque des Etats contractants.

Fait à Genève en huit exemplaires le onze septembre mil neuf cent vingt-neuf.

Copie certifiée conforme en sera communiquée à tous les Gouvernements représentés à la Conférence qui s'est tenue à Genève du 29 août au 11 septembre 1929 pour la mise en vigueur de l'Arrangement international du 11 juillet 1928 relatif à l'exportation des os.

(Suivent les signatures des Délégués des Etats ci-après:

Autriche — Hongrie — Italie — Pologne — Roumanie — Royaume des Serbes, Croates et Slovènes — Suisse — Tchécoslovaquie).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
GRANDI

Numero di pubblicazione 2422.

REGIO DECRETO 29 agosto 1929, n. **1771.**

Proroga del termine assegnato ai poteri conferiti al commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari in Genova.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 12 e 52 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318 (testo unico), per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia, convertito in legge 7 febbraio 1926, n. 253;

Visto il R. decreto 30 maggio 1929-VII, con il quale il termine assegnato ai poteri conferiti al cav. Aldo Gardini, quale commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari, con sede in Genova, venne prorogato al 31 luglio 1929;

Vista la proposta di proroga formulata dal prefetto di Genova con lettera in data 5 agosto 1929-VII;

Ritenuta la necessità di prorogare ulteriormente il periodo di straordinaria gestione del suddetto Istituto, per dar modo al commissario di condurre a termine l'incarico affidatogli;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine assegnato ai poteri conferiti al cav. Aldo Gardini, quale commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari, con sede in Genova, è prorogato al 31 ottobre 1929.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 agosto 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 289, *foglio* 88. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 2423.

REGIO DECRETO 29 agosto 1929, n. **1773.**

Conferma del comm. dott. Luigi Aperlo nell'incarico di commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto delle case popolari in Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 17 luglio 1908, n. CCCLVI, col quale si riconosce come corpo morale l'Istituto per le case popolari in Napoli e se ne approva lo statuto organico;

Veduti i Regi decreti 23 dicembre 1909, n. CCCCLXXXV, 22 ottobre 1914, n. 1178, e 19 luglio 1924, n. 1246, contenenti modifiche allo statuto predetto;

Veduti gli articoli 12 e 52 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318 (testo unico), per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia, convertito in legge 7 febbraio 1926, n. 253;

Veduto il decreto 5 maggio 1928 con il quale l'Alto Commissario per la provincia di Napoli, avvalendosi dell'art. 3 della legge comunale e provinciale, ha preposto alla gestione straordinaria dell'Ente un commissario nella persona del comm. dott. Luigi Aperlo;

Ritenuta la necessità di confermare il commissario nell'incarico predetto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comm. dott. Luigi Aperlo è confermato nell'incarico di commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto per le case popolari, con sede in Napoli, con il cómpito di provvedere, entro quattro mesi dalla data del presente decreto, alla ricostituzione degli organi amministrativi dell'Ente, a norma delle disposizioni contenute nel suo statuto organico.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 agosto 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 289, *foglio* 90. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 2424.

REGIO DECRETO 29 agosto 1929, n. 1772.

Nomina dell'on. Gino Marelli a commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari in Como.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 12 e 52 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318 (testo unico), per le case popolari e per l'industria edilizia, convertito in legge 7 febbraio 1926, n. 253;

Visto il R. decreto 9 gennaio 1927, n. 128, che riconosce come corpo morale l'Istituto autonomo per le case popolari, con sede in Como, e ne approva lo statuto organico;

Vista la nota in data 12 agosto 1929 del Ministero dei lavori pubblici dalla quale si rileva la necessità di preporre alla gestione straordinaria dell'Istituto predetto un commissario;

Vista la designazione del prefetto di Como;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'on. Gino Marelli è nominato commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari, con sede in Como, con i poteri del Consiglio di amministrazione, con l'incarico di provvedere, entro sei mesi dalla data del presente decreto, alla sistemazione dell'Ente ed alla riorganizzazione dei suoi organi amministrativi.

Con successivo provvedimento ministeriale sarà fissata la misura dell'indennità da corrispondersi al suddetto commissario.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 agosto 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 289, foglio 89. — MANCINI.

REGIO DECRETO 23 agosto 1929.

Radiazione dall'elenco delle acque pubbliche della provincia di Bergamo del corso d'acqua roggia Fontana Rossa o Fontanina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 11 gennaio 1923, registrato alla Corte dei conti il giorno 23 successivo al registro 2 Lavori pubblici, foglio 574, col quale è stato approvato l'elenco delle acque pubbliche della provincia di Bergamo, al cui n. 228 è inscritto il corso d'acqua denominato Fontana Rossa o Fontanina;

Vista la sentenza 7-21 luglio 1928 del Tribunale delle acque pubbliche di Milano, nella causa promossa dall'utenza privata della roggia Fontana Rossa contro il Ministero dei lavori pubblici e quello delle finanze circa l'iscrizione del detto corso d'acqua nell'elenco della acque pubbliche della provincia di Bergamo;

Ritenuto che con la predetta sentenza 7-21 luglio 1928, passata in giudicata, il Tribunale delle acque di Milano ordinò la cancellazione dall'elenco delle acque pubbliche della provincia di Bergamo della roggia Fontana Rossa, per non aver essa i caratteri obiettivi di acqua pubblica;

Che si rende pertanto necessario provvedere alla radiazione della roggia Fontana Rossa dall'elenco delle acque pubbliche della provincia di Bergamo;

Visto il R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2595, ed il regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche, nonchè il R. decreto 27 novembre 1919, n. 2235;

Su proposta del Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il corso d'acqua roggia Fontana Rossa o Fontanina, già inscritto al n. 228 dell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Bergamo, approvato col R. decreto 11 gennaio 1923 sopracitato, è radiato dall'elenco stesso.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 23 agosto 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1929 - Anno VII
Registro n. 14 Lavori pubblici, foglio n. 214.

(5814)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1929.

Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana al signor Arrigo Giuseppe Fortunato Maria Zeni di Silvio.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che il signor Arrigo Giuseppe Fortunato Maria Zeni, nato a Ferrara il 7 gennaio 1883 da Silvio e da Eleonora Dotti, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'articolo 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Arrigo Giuseppe Fortunato Maria Zeni il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 1° ottobre 1929 del Consiglio di Stato, sezione prima, le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al predetto signor Arrigo Giuseppe Fortunato Maria Zeni il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 ottobre 1929 - Anno VII

p. *Il Capo del Governo, Ministro per l'interno*:
ARPINATI.

(5817)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1929.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana alla signora Maria Carlotta Teresa Rossi di Antonio.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che la signora Maria Carlotta Teresa Rossi, nata a Ferrara il 1° maggio 1883 da Antonio e da Elda Lattuga, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Maria Carlotta Teresa Rossi il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 1° ottobre 1929 del Consiglio di Stato, sezione prima, le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito alla predetta signora Maria Carlotta Teresa Rossi il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 ottobre 1929 - Anno VII

p. *Il Capo del Governo, Ministro per l'interno*:
ARPINATI.

(5818)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1929.
Elenco delle dogane di primo ordine autorizzate ad effettuare le operazioni di importazione, esportazione e transito delle sostanze e preparati aventi azione stupefacente.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto l'art. 8 del regolamento approvato con R. decreto 11 aprile 1929, n. 1086, per l'esecuzione della legge 18 febbraio 1923, n. 396, sulla repressione dell'abusivo commercio di sostanze velenose aventi azione stupefacente;

Decreta:

L'importazione, l'esportazione e il transito delle sostanze e dei preparati aventi azione stupefacente di cui all'elenco (allegato *A*) annesso al regolamento approvato con R. decreto 11 aprile 1929, n. 1086, per l'esecuzione della legge 18 febbraio 1923, n. 396, sulla repressione dell'abusivo commercio delle sostanze predette, possono effettuarsi soltanto per le seguenti dogane di primo ordine:

1. Genova.
2. Ventimiglia.
3. Torino.
4. Milano.
5. Como.
6. Trento.
7. Udine.
8. Venezia.
9. Trieste.
10. Bari.
11. Brindisi.
12. Napoli.
13. Siracusa.
14. Cagliari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore col 1° novembre 1929-VIII.

Roma, addì 10 settembre 1929 - Anno VII

p. *Il Capo del Governo, Ministro per l'interno*:
BIANCHI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

(5816)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1929.
Devoluzione di patrimoni residuati dalla liquidazione delle ex Casse distrettuali per ammalati a favore delle Casse circondariali di malattia di Gorizia, Bressanone, Merano e Brunico.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduto l'art. 19 del R. decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, concernente l'estensione alle nuove Provincie delle leggi di assicurazione sociale;

Veduti i decreti Ministeriali 30 giugno 1926 e 31 maggio 1928-VI, coi quali vennero determinate le Casse circondariali di malattia autorizzate ad esercitare l'assicurazione malattia ai sensi del citato Regio decreto-legge;

Veduto il decreto Ministeriale 9 luglio 1929-VII, col quale venne provveduto ad una prima, parziale devoluzione dei patrimoni appartenenti alle cessate Casse distrettuali per ammalati autorizzate a gestire, nei territori annessi, l'assicurazione di malattia in base alla abrogata legge ex-austriaca 30 marzo 1888 B.L.I. n. 33;

Ritenuta la necessità di completare tale devoluzione patrimoniale;

Decreta:

Art. 1.

A) I patrimoni mobili e immobili appartenenti alle cessate Casse distrettuali per ammalati di Gorizia, Aidussina, Tarvisio, Cassa industriale ammalati di Idria, passano in proprietà della Cassa circondariale di malattia di Gorizia.

B) I patrimoni mobili e immobili appartenenti alle cessate Casse distrettuali di Bressanone, consorziale di Bressanone, Chiusa all'Isarco, Rio di Pusteria, Vipiteno, passano in proprietà della Cassa circondariale di malattia di Bressanone.

C) I patrimoni mobili e immobili appartenenti alle cessate Casse distrettuali di Merano, Lana, passano in proprietà della Cassa circondariale di malattia di Merano.

D) Il patrimonio mobile e immobile appartenente alla cessata Cassa consorziale ammalati di Brunico, passa in proprietà della Cassa circondariale di malattia di Brunico.

Art. 2.

Tale devoluzione s'intende effettuata con tutti quei diritti ed oneri che le citate ex Casse ammalati potrebbero eventualmente ancora avere verso terzi, e in base agli accertamenti fatti dai rispettivi commissari liquidatori e ad eventuali successivi provvedimenti regolarmente decretati dal cessato Ministero dell'economia nazionale.

Le prefetture di Gorizia e Bolzano sono incaricate della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 3 ottobre 1929 - Anno VII

Il Ministro: BOTTAI.

(5822)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-4335.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Anna Lisjak di Giuseppe, nata a Trieste il 12 marzo 1899 e residente a Trieste, piazza di Donota n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lisia »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Anna Lisjak è ridotto in « Lisia ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(5324)

N. 11419-4336.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Maria Lisjak di Giuseppe, nata a Trieste il 3 dicembre 1896 e residente a Trieste, piazza di Donota n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lisia »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 491;

Decreta:

Il cognome della signorina Maria Lisjak è ridotto in « Lisia ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente, nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(5325)

N. 11419-5867.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Romildo Miraz fu Giacomo, nato a Trieste il 10 dicembre 1884 e residente a Trieste, viale XX Settembre n. 39, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mirani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Romildo Miraz è ridotto in « Mirani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(5326)

N. 11419-3665.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Arturo Mocole di Giuseppe, nato a Trieste il 2 novembre 1863 e residente a Trieste, via San Francesco n. 12, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mocolle »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Arturo Mocole è ridotto in « Mocolle ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(5328)

N. 11419-5824.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giusto Mosettig fu Antonio, nato a Trieste l'8 ottobre 1904 e residente a Trieste, via Giuliani n. 29, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mosetti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giusto Mosettig è ridotto in « Mosetti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(5329)

N. 11419-4995.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Milos fu Antonio, nato a Buie il 2 aprile 1861 e residente a Trieste, via A. Diaz n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Milo »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giovanni Milos è ridotto in « Milo ».

Uguale riduzione è disposta per i familiari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Margherita Milos nata Zanon fu Antonio, nata il 3 aprile 1876, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(5330)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 14 ottobre 1929-VII, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 17 giugno 1929, n. 1254, che approva la proroga al 1° dicembre 1929 del « Modus vivendi » di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi fra l'Italia e la Francia il 3 dicembre 1927, proroga conclusa con scambio di note che ha avuto luogo in Parigi il 30 maggio 1929.

(5861)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 219.

Media dei cambi e delle rendite

del 16 ottobre 1929 - Anno VII

Francia	75.05	Belgrado	33.71
Svizzera	369.44	Budapest (Pengo)	3.34
Londra	92.975	Albania (Franco oro)	367 —
Olanda	7.688	Norvegia	5.107
Spagna	275.12	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.665	Svezia	5.125
Berlino (Marco oro)	4.558	Polonia (Sloty)	214.25
Vienna (Schillinge)	2.687	Danimarca	5.107
Praga	56.58		
Romania	11.37	Rendita 3.50 %	66.70
Peso Argentino Oro	18.25	Rendita 3.50 % (1902)	61.05
Peso Argentino Carta	8 —	Rendita 3 % lordo	39.575
New York	19.10	Consolidato 5 %	78 —
Dollaro Canadese	18.89	Obbligazioni Venezie 3.50 %	70.95
Oro	368.54		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione.** **(Elenco n. 13).**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % Polizza Combattenti	30723	20 —	Cannone Giuseppe di *Antimo*, domic. in Agira (Catania).	Cannone Giuseppe di *Antonio*, domic. come contro.
3.50 %	212659	24.50	Borra *Matilde* fu Pietro, moglie di Bersatti Giuseppe, domic. in Toscolano (Brescia) - vincolata.	Borra *Catterina* detta Matilde fu Pietro, moglie ecc., come contro - vincolata.
» »	541476 568131	42 — 17.50	Borra *Matilde* fu Pietro, vedova di Bersatti Giuseppe, ecc., come la precedente - vincolata.	Borra *Catterina* detta Matilde fu Pietro, ecc. come contro - vincolata.
»	603101	35 —	Borra *Matilde* fu Pietro, moglie di Avramo Bartolomeo, domic. a Toscolano - vincolata.	Borra *Catterina* detta Matilde fu Pietro, *ved. di Bersatti Giuseppe e moglie in seconde nozze di Avramo Bartolomeo*, ecc., come contro - vincolata.
»	658904	38.50	Borra *Matilde* fu Pietro, vedov. di Bersatti Giuseppe e moglie in seconde nozze di Avramo Bartolomeo, domic. e vincolata come la precedente.	Borra *Catterina* detta Matilde fu Pietro, ecc., come contro - vincolata.
» »	559769 559770	350 — 325 —	Casassa Bernardo di *Giovanni*, domic. a Pont. San Martin (Torino).	Casassa Bernardo di *Giovanni-Battista*, domiciliato come contro.
» »	673386 673387	59.50 70 —	Roman Luigia fu Luigi, moglie di Tron Enrico, domic. in Luserna San Giovanni (Torino). Ipotecata per cauzione dovuta da Benech *Alberto* fu Paolo-Enrico, quale esattore delle imposte dirette dell'Esattoria consorziale di Luserna San Giovanni per il decennio 1913-1922.	Intestata come contro. Ipotecata per cauzione dovuta da Benech *Luigi-Alberto* fu Paolo-Enrico, ecc., come contro.
»	674416	451.50	Benecchio Maria-Luigia detta Giulia fu Giovanni-Paolo, vedova di Charbonnier Luigi, domic. a Torre Pellice (Torino). Ipotecata come la precedente.	Intestata come contro ed ipotecata come la precedente.
» »	673388 673389	59.50 70 —	Roman Giulia fu Luigi, moglie di Trom Samuele, domic. in Torre Pellice (Torino). Ipotecata come la precedente.	Intestata come contro ed ipotecata come la precedente.
»	673385	164.50	Benech Ernesto fu Paolo-Enrico, domic. in Luserna San Giovanni (Torino). Ipotecata come la precedente.	Intestata come contro ed ipotecata come la precedente.
» » » »	647910 647911 647912 647913	70 — 210 — 45.50 59.50	Charbonnier *Davide* fu Giovanni-Davide, domiciliato in Torre Pellice (Torino) con ipoteca per cauzione di Benech *Alberto* fu Paolo-Enrico, esattore delle imposte dirette del Consorzio di Luserna San Giovanni (Torino) pel decennio 1913-1922.	Charbonnier *Pietro-Davide* fu Giovanni-Davide, domic. come contro. Con ipoteca per cauzione di Benech *Luigi-Alberto* fu Paolo-Enrico ecc., come contro.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % Littorio	6168	706 —	Stella *Maddalena* fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Martini Benvenuta fu Antonio, vedov. Stella domic. a Velo d'Astico (Vicenza).	Stella *Luigia-Maddalena* fu Giuseppe, minore, ecc., come contro.
3.50 %	605310	1750 —	de Marinis *Anna* fu Alessandro, vedov. di Filippo Iocca, domic. a Napoli.	de Marinis *Marianna* fu Alessandro, vedova, ecc., come contro.
»	605311	1750 —		
»	605312	1050 —		
Cons. 5 %	31382	70 —	*Varrone* Pasquale fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Janniello Domenica vedova di *Varrone* Francesco, domiciliata a S. Clemente, frazione di Caserta.	*Varone* Pasquale fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Janniello Domenica, ved. di *Varone* Francesco, dom. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 28 settembre 1929 - Anno VII

(5231) p. *Il direttore generale*: BRUNI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 45.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sotto indicata ricevuta relativa a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 215 — Data: 7 gennaio 1929 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Avellino — Intestazione: Direttore delle Poste di Avellino, per conto di Salvatore Vincenzo fu Raffaele — Titoli del Debito pubblico nominativi: 1 — Rendita: L. 49, consolidato 3.50 %, con decorrenza 1° luglio 1928.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 21 settembre 1929 - Anno VII

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

(5104)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Annullamento di marchio di fabbrica.

Il marchio di fabbrica n. 27709 del reg. gen. e n. 63 del volume 246 del registro dei marchi, trascritto l'8 novembre 1924 al nome della Sterns Limited, a Londra, e compreso nell'elenco n. 21-22 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 28 maggio 1927, n. 123, è stato annullato in seguito a rinuncia fattane dalla interessata con dichiarazione del 30 gennaio 1929, debitamente autenticata dal notaio Frederick James Naylor di Londra e registrata a Roma il 29 marzo 1929, n. 23575, vol. 263 atti privati.

Roma, 4 ottobre 1929 - Anno VII

(5858) *Il direttore*: A. IANNONI.

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto di capo officina titolare elettricista presso la Regia scuola industriale di Catanzaro.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale in esecuzione del R. decreto predetto;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, e le relative tabelle annesse, concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, che reca provvedimenti a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato;

Vista la pianta organica della Regia scuola industriale di Catanzaro, approvata con decreto Ministeriale 11 aprile 1927, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno dello stesso anno;

Vista la lettera del Ministero delle finanze n. 100233 in data 14 gennaio 1929 che autorizza a bandire il concorso al posto di capo officina elettricista nella Regia scuola industriale di Catanzaro;

Decreta:

Art. 1.

Presso la Regia scuola industriale di Catanzaro è aperto il concorso per titoli e per esami al posto di capo officina titolare elettricista.

Art. 2.

Il capo officina prescelto inizia la sua carriera come capo officina inquadrato nel gruppo *B*, grado 11°, con lo stipendio annuo lordo di L. 8150 ed il supplemento di servizio attivo di L. 1750 (aumentabili in conformità della tabella n. 1 annessa alla legge 27 giugno 1929, n. 1047) oltre la eventuale aggiunta di famiglia e la prosegue fino al grado 10°.

Esso viene, tuttavia, nominato in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole d'ispezione, viene nominato stabile.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 3, corredata dei documenti di cui appresso, dovrà pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione tecnica - Divisione insegnamento industriale) entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Nella domanda debbono essere indicati con precisione, cognome, nome, paternità e domicilio del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° titoli di studio: licenza di una Regia scuola industriale o titoli di studio post-elementari e altri titoli di esercizio professionale dai quali risulti, a giudizio della Commissione, la capacità del candidato ad occupare il posto di capo officina elettricista. Per il personale in servizio come titolare nelle Regie scuole di avviamento, titoli di esercizio professionale;

2° copia autentica dell'atto di nascita, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale;

3° certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità);

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. (La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare, e quella degli altri sanitari dal podestà, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto);

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. (La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale);

6° certificato di buona condotta, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. (La firma del podestà deve essere autenticata dal Prefetto);

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° ricevuta dalla quale risulti il pagamento della tassa di ammissione al concorso di L. 50, fatta alla Regia scuola industriale di Catanzaro;

9° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. (Le notizie principali contenute nel cenno rassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti);

10° elenco in carta libera, ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6, il personale titolare delle scuole dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto, se rilasciato dalla segreteria di un istituto superiore dal direttore o rettore dell'istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali o commerciali, debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Le prove di esame si svolgeranno in Roma.

Ai candidati sarà dato avviso del giorno in cui avranno inizio le prove per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi, in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria e, in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione o la rinuncia dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato cui è stato offerto il posto, lascerà passare dieci giorni, senza dichiarare, per iscritto, la sua accettazione, verrà senz'altro dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami, e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 31 agosto 1929 - Anno VII

Il Ministro: BELLUZZO.

(5825)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto di insegnante titolare di fisica, chimica ed elettrotecnica presso la Regia scuola industriale « Ala Ponzone » in Cremona.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale in esecuzione del R. decreto predetto;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, e le relative tabelle annesse, concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Visto il R. decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 217, concernente l'ordinamento gerarchico del personale insegnante delle Regie scuole industriali;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, che reca provvedimenti a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato;

Vista la pianta organica della Regia scuola industriale « Ala Ponzone », in Cremona, approvata con decreto Ministeriale 9 giugno 1925, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno dello stesso anno;

Vista la lettera del Ministero delle finanze n. 110942 in data 19 luglio 1929 che autorizza a bandire il concorso al posto di insegnante di fisica, chimica ed elettrotecnica nella Regia scuola industriale « Ala Ponzone » in Cremona;

Decreta:

Art. 1.

Presso la Regia scuola industriale « Ala Ponzone » in Cremona è aperto il concorso per titoli e per esami al posto di insegnante titolare di fisica, chimica ed elettrotecnica e relative esercitazioni.

Art. 2.

L'insegnante prescelto inizia la sua carriera come insegnante di scuola di tirocinio inquadrato nel gruppo *A*, grado 10°, con lo stipendio iniziale annuo lordo di L. 10,850 ed il supplemento di servizio attivo di L. 2150 (aumentabili in conformità della tabella n. 1 annessa alla legge 27 giugno 1929, n. 1047) oltre l'eventuale aggiunta di famiglia, e la prosegue fino al grado 8°.

Esso viene, tuttavia, nominato in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole d'ispezione, viene nominato stabile.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 3, corredata dei documenti di cui appresso, dovrà pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione tecnica - Divisione insegnamento industriale) entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Nella domanda debbono essere indicati con precisione, cognome, nome, paternità e domicilio del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° titolo di studio: diploma di laurea in ingegneria in originale, o copia autentica, conseguita in una Regia università del Regno o diploma degli esami di Stato per la professione di ingegnere. Certificato dei punti ottenuti negli esami speciali e in quelli di laurea o di abilitazione;

2° copia autentica dell'atto di nascita, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale;

3° certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità);

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. (La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare, e quella degli altri sanitari dal podestà, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto);

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. (La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale);

6° certificato di buona condotta, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. (La firma del podestà deve essere autenticata dal Prefetto);

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° ricevuta dalla quale risulti il pagamento della tassa di ammissione al concorso di L. 50, fatta alla Regia scuola industriale « Ala Ponzone Cimino » di Cremona;

9° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. (Le notizie principali contenute nel cenno rassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti);

10° elenco in carta libera, ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6, il personale titolare delle scuole dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto, se rilasciato dalla segreteria di un istituto superiore dal direttore o rettore dell'istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali o commerciali, debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Le prove di esame si svolgeranno in Roma.

Ai candidati sarà dato avviso del giorno in cui avranno inizio le prove per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi, in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria e, in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione o la rinuncia dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato cui è stato offerto il posto, lascerà passare dieci giorni, senza dichiarare, per iscritto, la sua accettazione, verrà senz'altro dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami, e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 31 agosto 1929 - Anno VII

Il Ministro: BELLUZZO.

(5826)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.